

DELIBERA N. 215/04/CSP

Esposto del Sen. Antonello Falomi e dell'On. Paolo Gentiloni nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittenti televisive in ambito nazionale "Canale 5" - trasmissione "Parlamento In" e "Rete 4" - "Tg4" del 24 gennaio 2004) per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"* ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

VISTO l'esposto a firma del sen. Antonello Falomi e dell'on. Paolo Gentiloni, pervenuto in data 26 gennaio 2004 (prot. n. 404/04/RM) con il quale è stata segnalata la presunta violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.223, da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. nella trasmissione del programma "Parlamento In", irradiato dall'emittente televisiva in ambito nazionale "Canale 5" in data 24 gennaio 2004, in sostituzione della trasmissione "Terra", interamente dedicato alla replica del discorso tenuto dall'on. Berlusconi in occasione del decennale della nascita di Forza Italia e del telegiornale "Tg4", irradiato, in pari data, dall'emittente televisiva nazionale "Rete 4", dalle ore 10.50 alle ore 13.42, con la diretta dell'intera manifestazione, in quanto non sono state assicurate, in entrambe le edizioni, le condizioni di pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione;

VISTA la nota in data 3 febbraio 2004 (prot. n. U/01036/04/NA) con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso ha comunicato alle parti interessate l'avvio di un procedimento diretto a valutare gli episodi segnalati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTE la memoria della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., pervenuta in data 24 febbraio 2004 (prot. n. 4190/04/NA) e 25 febbraio 2004 (prot. n. 1080/04/04), la nota depositata in sede di audizione e quella successiva integrativa pervenuta in data 30 aprile 2004 (prot. n. 3810/04RM), nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- *l'informazione non è frazionabile preventivamente in funzione degli interventi o delle presenze dei soggetti politici, in quanto riflette gli accadimenti di maggior rilievo, selezionati e ordinati a posteriori secondo i principi della cronaca e della storia: trattandosi di fatti di cronaca, la ripartizione degli spazi non può che avvenire intuitu personae, con riguardo alla rilevanza storica degli accadimenti; da ciò discende che le emittenti non sono tenute ad assicurare parità di condizioni ai soggetti politici in tali programmi.*
- *il decennale della nascita di Forza Italia, qualunque valutazione politica si voglia dare al movimento, ha costituito un avvenimento di notevole rilevanza storica, che tutte le emittenti hanno diffuso, in diverse edizioni, proprio per dare piena attuazione ad un'esigenza di obiettività e completezza;*

VISTA la nota del Dipartimento vigilanza e controllo in data 10 febbraio 2004 (prot. n. 198/04/DVeC), relativa alla trasmissione delle registrazioni dei programmi in oggetto;

SENTITA in audizione la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in data 6 aprile 2004;

VISTA la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento, disposta dalla Commissione per i servizi e i prodotti in data 25 maggio 2004;

PRESA visione delle registrazioni delle trasmissioni oggetto dell'esposto;

RITENUTO che la trasmissione integrale ed esclusiva, sotto forma di diretta televisiva, ovvero nella replica di una sua parte, relativa ad eventi di carattere politico va normalmente evitata nei programmi di informazione, in quanto suscettibile di ledere il principio del contraddittorio posto a garanzia del pluralismo dell'informazione;

RITENUTO, tuttavia, di poter accogliere le eccezioni della concessionaria privata, nella parte in cui l'evento in questione, relativo alla ricorrenza di dieci anni dalla nascita di un movimento politico, presenta caratteristiche di eccezionalità sotto il profilo dell'interesse informativo ingenerato nella pubblica opinione;

CONSIDERATO altresì che le emittenti debbano comunque garantire la parità di trattamento nella rappresentazione di altri eventi eccezionali e/o di eguale rilevanza informativa, relativi ad altre forze politiche in analoghe occasioni;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Alfredo Meocci, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. l'archiviazione dell'esposto, per le motivazioni innanzi indicate;
2. l'invito a destinare in futuro il medesimo spazio informativo per eventi analoghi di pari rilevanza riferiti a soggetti politici diversi, al fine di garantire la parità di trattamento.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., al sen. Antonello Falomi e all'on. Paolo Gentiloni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Alfredo Meocci

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari